

OPERAZIONE 6.4.1**Diversificazione delle aziende agricole.**

L'operazione ha tra le sue finalità il sostegno all'agricoltura mediante idonee forme di attività complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, nonché la tutela paesaggistica attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale. Di conseguenza, l'operazione ha l'obiettivo di sostenere investimenti riferiti alle attività collaterali di diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole.

Pertanto gli interventi finanziabili sono rivolti a servizi e attività extra-agricole attraverso la creazione o l'ampliamento delle seguenti funzioni dell'impresa agricola:

- fornitura di servizi sociali nell'ambito della cd "agricoltura sociale", quali assistenza all'infanzia e agli anziani, assistenza sanitaria, assistenza per le persone disabili, ecc.;
- attività turistiche riguardanti l'accoglienza attraverso la creazione e sviluppo dell'ospitalità agrituristica in alloggi e in spazi aziendali, la fornitura di servizi turistici, punti vendita di prodotti tipici, ecc.;
- attività didattiche/educative;
- attività produttive attraverso la trasformazione di prodotti non compresi nell'allegato 1 del Trattato;
- sviluppo di prodotto e attività artigianali;
- fornitura di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.

Beneficiari

- Agricoltore attivo così come stabilito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
- Coadiuvante familiare a condizione che sia il membro di una famiglia di agricoltore attivo, che lavori in azienda al momento della presentazione della domanda, con l'eccezione dei lavoratori agricoli impegnati nelle attività aziendali.
- Micro e piccole imprese non agricole operanti in area D.

Importi e aliquote di sostegno

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata di un ulteriore 20% e pertanto essere pari complessivamente al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno e, non avevano, alla data dell'avvenuto insediamento, un'età superiore ai 40 anni (ossia fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età);
- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013 ovvero agli agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica
- e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto.
- Il sostegno è concesso in regime de minimis e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**AREA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE.**

TESTO LEGALE

6.4.1 Diversificazione delle attività agricole

Sottomisura 6.4 sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha tra le sue finalità il sostegno all'agricoltura mediante idonee forme di attività complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, nonché la tutela paesaggistica attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale. Di conseguenza, l'operazione ha l'obiettivo di sostenere investimenti riferiti alle attività collaterali di diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole.

Pertanto gli interventi finanziabili sono rivolti a servizi e attività extra-agricole attraverso la creazione o l'ampliamento delle seguenti funzioni dell'impresa agricola:

- fornitura di servizi sociali nell'ambito della cd "agricoltura sociale", quali assistenza all'infanzia e agli anziani, assistenza sanitaria, assistenza per le persone disabili, ecc.;
- attività turistiche riguardanti l'accoglienza attraverso la creazione e sviluppo dell'ospitalità agrituristica in alloggi e in spazi aziendali, la fornitura di servizi turistici, punti vendita di prodotti tipici, ecc.;
- attività didattiche/educative;
- attività produttive attraverso la trasformazione di prodotti non compresi nell'allegato 1 del Trattato;
- sviluppo di prodotto e attività artigianali;
- fornitura di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.

Tipo di sostegno

- a. Contributo in conto capitale.
- b. Conto interessi.
- c. Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 Regolamento (UE) n. 1305/2013, articoli n. 28 e 29.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti "de minimis".

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Beneficiari

- Agricoltore attivo così come stabilito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
- Coadiuvante familiare a condizione che sia il membro di una famiglia di agricoltore attivo, che lavori in azienda al momento della presentazione della domanda, con l'eccezione dei lavoratori agricoli impegnati nelle attività aziendali.
- Micro e piccole imprese non agricole operanti in area D.

Costi ammissibili

Sulla base dell'articolo 65 del Reg. 1303/2013, sono ammissibili le spese per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente per la qualificazione delle attività agrituristiche con il fine principale della tutela del paesaggio;
- la ristrutturazione e l'ammodernamento di beni immobili già esistenti diversi dall'abitazione principale, necessari alle attività extra-agricole;
- costruzione e/o predisposizione di aree attrezzate per le attività di diversificazione;
- acquisto o leasing di nuovi macchinari, attrezzature e dotazioni necessari all'attività;
- spese generali;
- spese immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, diritti d'autore.

Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con priorità attribuite alle aree rurali C e D, come meglio specificato nel paragrafo che segue relativo alla individuazione dei criteri di selezione degli interventi. E' previsto l'obbligo della presentazione di un piano di sviluppo aziendale.

Il sostegno è limitato esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non rientra nell'allegato I.

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard totale espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008), ridotto a 10.000,00 nel caso di aziende agricole collocate in area D.

L'attività agricola deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell'investimento.

Il sostegno è destinato a sole attività non agricole e non deve risultare nella creazione di attività il cui output è un prodotto di cui all'allegato 1 del TFUE.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

E' attribuita una priorità alle aree rurali C e D, prevedendo una specifica riserva finanziaria per dette aree, che garantisca che le risorse destinate a tali aree sia pari ad almeno il 50% delle risorse complessive assegnate alla sottomisura 6.4 e comunque proporzionalmente maggiore all'incidenza di queste aree sulla popolazione totale (35%).

E' attribuita una priorità assoluta agli Imprenditori Agricoli Professionali ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii.

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- dimensione economica delle aziende;
- investimenti ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- adesione dell'azienda a sistemi di qualità riconosciuti;
- giovani agricoltori;
- progetti che prevedono attività e interventi tesi all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati;
- progetto che comporti valutabili vantaggi occupazionali.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata di un ulteriore 20% e pertanto essere pari complessivamente al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno e, non avevano, alla data dell'avvenuto insediamento, un'età superiore ai 40 anni (ossia fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età);
- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013 ovvero agli agricoltori che hanno associato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto.

Il sostegno è concesso in regime de minimis e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati indi-

viduati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

- a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:
- **CP8** - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
 - **CP10** - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi;
 - **CP15** - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- **CP8** - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
 - **APC2** – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni
 - **APC8** - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
- **CP10** - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
 - **APC7** - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
 - **APC2** - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
- **CP15** - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
 - **APC6** – applicazione dei costi semplificati.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Nella presente operazione non è prevista soglia finanziaria minima: per la soglia massima si fa riferimento ai massimali stabiliti con il de-minimis.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.